

Con la presente si desidera sottolineare quanto previsto dal nuovo Ccnl del 23.02. 2026 in materia di ferie (con particolare riferimento al loro smaltimento), riposi compensativi e recupero di ore di straordinario precedente, che pur confermando in gran parte la precedente disciplina contiene anche alcune novità.

L'art. 28 del Ccnl 2026 che disciplina le ferie prevede tra le altre cose quanto segue:

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruita, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.

*10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. **L'ente monitora nel corso dell'anno l'effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verificano i casi di cui ai commi 14 e 15 le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti.***

(... OMISSIS...)

*14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, **le ferie dovranno essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.***

15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione

Pertanto in ottemperanza quanto stabilito dal comma 14 e dal comma 15 si invitano tutti i dipendenti a pianificare con i propri responsabili lo smaltimento entro il prossimo 30 giugno 2026 delle ferie pregresse maturate, cioè delle ferie riferite all'anno 2025 e non godute entro il 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda invece la disciplina dell'art. 26 di CCNL del 23.02.2026 "Trattamento per attività prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo", è previsto quanto segue :

*1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 74, comma 2, lett. b) del CCNL del 16.11.2022, con diritto al riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive **da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.***

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

La principale novità è il riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive previste per la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 26 del Ccnl 2026 da fruire di regola **entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.**

La precedente disciplina dell'art. 24 c. 1 del CCNL Enti Locali 14/09/2000 (sostituito dall'art. 14 del CCNL 5.10.2001) stabiliva che il dipendente chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale ha diritto a un **riposo compensativo** di durata pari alla prestazione svolta, da fruire di regola **entro 15 giorni e comunque entro il bimestre successivo**, oltre a una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria.

In ottemperanza quanto previsto dall'art. 26 c. 1° del Ccnl del 23.02.2026, si invitano tutti i dipendenti che abbiano ancora alla data odierna ore di riposo compensativo maturate per servizio svolto nel giorno di riposo settimanale che dovevano essere fruito entro 15 gg. a provvedere al loro smaltimento in accordo con i propri responsabili entro il prossimo 8 maggio 2026.

Laddove trattasi invece di riposi compensativi maturati in vigenza del precedente art, 24 c. 1 gli stessi vanno smaltiti entro il 31 maggio 2026.

Laddove infine trattasi di ore di riposo compensativo maturate ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 e non ancora smaltite, le stesse vanno fruito entro il prossimo 8 maggio 2026.

Grazie per la collaborazione

Il Responsabile del Settore Servizi alla persona
Guido Milani